

Decreto del Ministero dell'Interno del 7 aprile 1999
Modificazione dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1999 recante
l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e
l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere.

Il Ministero dell'interno:

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1987, n. 577;

Visto il proprio decreto 9 aprile 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere; Rilevata la necessità di concedere una limitata proroga temporale per l'adeguamento delle attività turistico – alberghiere esistenti, a quanto previsto dal decreto ministeriale sopra citato ed il cui termine è stato fissato dal punto 21.2, lettera *b*) (disposizioni transitorie), in cinque anni;

Decreta:

ARTICOLO UNICO.

Nella lettera *b*) del punto 21.2 dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere, le parole “cinque anni” sono sostituite da “31 dicembre 1999”.

Comunicato relativo al decreto 7 aprile 1999 del Ministero dell'interno (1) relativo alla: “Modificazione dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1999 recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere” (in Gazz. Uff., 21 maggio, n. 117).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, dove è scritto: “Modificazione dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1999...”, leggesi: “Modificazione dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1994...”.

(1) *Cfr. il testo che precede il presente comunicato.* (N.d.r.)